

ESPROPRIONLINE

collana a cura di PAOLO LORO

espropriazione per pubblica utilità

PL50

MONICA BOSCHETTI

# LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

## il “giusto procedimento”

EXEO edizioni 

STUDI APPLICATI

pubblicazioni professionali

ISBN: 978-88-6907-341-0

# LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

il "giusto procedimento"

abstract: Con la presente monografia si affronta l'interessante – tanto necessaria, quanto vasta – tematica delle garanzie procedurali in materia espropriativa. Con l'ausilio sia della giurisprudenza sia della dottrina, il lavoro si articola su tre percorsi ideali quante sono le fasi del procedimento espropriativo delineate dal legislatore nel Testo Unico, suddividendosi nella parte relativa alle garanzie partecipative nella fase di apposizione del vincolo, della dichiarazione di pubblica utilità e nella determinazione dell'indennità. Inoltre, senza pretese di completezza, viene operato un doveroso cenno alle c.d. procedure accelerate (occupazione d'urgenza) e a quelle temporanee (di cui all'art. 49 T.U.Es.).

autore: **MONICA BOSCHETTI**, avvocato in Cuneo.

editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 34841/2007 DUNS 339162698  
sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova.

edizione: settembre 2023

collana: ESPROPRIonline, a cura di PAOLO LORD - numero in collana: 21

materia: espropriazione per p.u.

tipologia: studi applicati

formato: digitale pdf

ISBN: 978-88-6907-341-0

codice prodotto: PL50

copyright © 2023 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata senza il consenso scritto dell'editore. Quanto alla riproduzione dei contenuti, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dal nome dell'autore, dell'editore, e dal titolo e anno della pubblicazione. Le violazioni dei diritti d'autore e di editore sono perseguibili e sanzionabili ai sensi degli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

## Sommario

<b>CAPITOLO I - INTRODUZIONE .....</b>	<b>6</b>
1. Premessa .....	6
2. Il giusto procedimento: la legge n. 241/1990 .....	7
3. Giusto procedimento e dichiarazione di pubblica utilità – prima del T.U. Espropri .....	8
4. Giusto procedimento e dichiarazione di pubblica utilità – la legge n. 241/1990 e la sentenza n. 14/1999 .....	12
5. Il giusto procedimento nel T.U. Espropri .....	15
<b>CAPITOLO II - IL GIUSTO PROCEDIMENTO NELL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO .....</b>	<b>19</b>
1. Premessa. Il vincolo preordinato all'esproprio .....	19
2. La partecipazione degli interessati. Il soggetto proprietario .....	21
3. Il contenuto e i termini dell'avviso.....	25
4. I procedimenti di massa .....	28
5. Le osservazioni dei proprietari. Incongruenze dei termini .....	32
6. Conclusioni .....	34
<b>CAPITOLO III - IL GIUSTO PROCEDIMENTO NELLA FASE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO .....</b>	<b>36</b>
1. Breve introduzione .....	36
2. Il decreto di accesso .....	37
3. L'art. 16 del T.U. Espropri .....	41
3.1. Le vicende della comunicazione ex art. 16 T.U.Es.: i proprietari assenti o irreperibili .....	45
3.2. Segue. Le vicende della comunicazione ex art. 16 T.U.Es.: la morte del proprietario catastale .....	47
4. Le osservazioni del proprietario.....	50
4.1. L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento.....	56
5. L'approvazione del progetto definitivo.....	60
5.1. Le forme di comunicazione.....	61
5.2. L'omissione della comunicazione ex art. 17.2.....	63
5.3. Raffronto tra la comunicazione ex artt. 17.2 e 16.4 d.P.R. n. 327/2001 .....	67

<b>CAPITOLO IV - IL GIUSTO PROCEDIMENTO NELLA FASE DI EMANAZIONE E DI ESECUZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO .....</b>	<b>69</b>
1. Introduzione.....	69
2. La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione. La notifica ex art. 20.1 .....	70
2.1. Il coordinamento tra le comunicazioni ex artt. 17.2 e 20.1 d.P.R. n. 327/2001. ....	72
2.2. Il contraddittorio eventuale ai sensi dell'art. 20.2 .....	76
2.3. La determinazione dell'indennità provvisoria .....	77
3. Il decreto di esproprio .....	80
3.1. La notifica del decreto di esproprio .....	83
3.2. L'avviso di esecuzione del decreto di esproprio.....	88
<b>CAPITOLO V - L'OCCUPAZIONE D'URGENZA .....</b>	<b>90</b>
1. Introduzione: cenni normativi.....	90
2. Il giusto procedimento nell'occupazione d'urgenza .....	93
2.1. Contenuto e notifica del decreto motivato.....	93
2.2. Le garanzie partecipative nel procedimento di occupazione d'urgenza .....	96
2.2.1. La necessità della comunicazione di avvio.....	97
2.2.2. La non necessità della comunicazione di avvio .....	99
2.3. Raffronti tra l'art. 22 e l'art. 22 bis T.U.Es. ....	103
<b>CAPITOLO VI - L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA.....</b>	<b>106</b>
1. Breve introduzione.....	106
2. I soggetti interessati e la procedura ex art. 49 T.U.Es. ....	109
3. Il contraddittorio nell'occupazione temporanea.....	112
4. Rapporti tra l'occupazione temporanea e l'occupazione d'urgenza	115
<b>CONCLUSIONI .....</b>	<b>117</b>

# Capitolo I

## INTRODUZIONE

### *1. Premessa*

La presente opera si prefigge lo scopo di affrontare l'amplessima tematica relativa all'applicazione dei principi del c.d. giusto procedimento nei confronti dei soggetti destinatari di un provvedimento di espropriazione.

Si sottolinea come il procedimento di cui tratteremo in questa monografia è contemplato dal Libro principale da cui si trae ogni garanzia: la Costituzione. L'art. 42 Cost., infatti, al terzo comma stabilisce che «la proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale». Un primo limite alla procedura espropriativa, corroborata da una riserva di legge: solo a causa di motivi di interesse generale e solo nei casi previsti dalla legge è possibile porre dei limiti alla proprietà privata.

Ciò chiarito, occorre, in prima battuta, effettuare una breve introduzione circa le nozioni che verranno maggiormente utilizzate in queste pagine, oltre ad un doveroso inquadramento delle due macrocategorie che costituiscono l'argomento principale dell'opera: i principi del giusto procedimento e l'individuazione dei soggetti espropriati.

Facciamo però un passo indietro.

La normativa relativa al c.d. giusto procedimento è – com'è noto – contenuta nella legge n. 241/1990 <sup>(1)</sup> e, segnatamente, negli artt. 7 e 8, che recano i requisiti della c.d. comunicazione di avvio del procedimento; dal canto suo, il T.U. Espropri <sup>(2)</sup> vi dedica gli artt. 11,

---

<sup>1</sup> Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

<sup>2</sup> D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità».

16 e il combinato disposto degli artt. 17 e 20.

Orbene, prima di addentrarci nel nostro argomento, occorre procedere con ordine ed effettuare una breve premessa sul contenuto normativamente previsto circa il giusto procedimento, effettuando anche un breve *excursus* sulla normativa già prevista in tema di espropriazioni prima dell'avvento del T.U. Espropri.

## *2. Il giusto procedimento: la legge n. 241/1990*

Come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, la legge n. 241/1990 dedica due articoli al principio del contraddittorio nel procedimento amministrativo. Una definizione calzante della assoluta novità legislativa arriva da una pronuncia del T.A.R. Sicilia: «le garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/1990 sono ormai il *minimum* sotto il quale non è più possibile scendere perché una volta acquisita, con consapevolezza e maturità, la cultura della legalità procedimentale, non è più possibile tornare indietro»<sup>(3)</sup>.

In particolare, possiamo serenamente effettuare una sorta di parallelismo con quanto previsto dall'art. 111 Cost. come modificato dalla legge costituzionale n. 2/1999<sup>(4)</sup>: ed invero, secondo la giurisprudenza amministrativa, «tra la Costituzione e la legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 si è instaurato un indissolubile “processo circolare”, alla cui stregua deve essere valutato l'ordinamento nel suo complesso: la legge n. 241/1990 ha cioè ormai assunto la posizione di legge sostanzialmente “rinforzata”. In tal senso ha spinto l'influenza esercitata dall'appartenenza dell'Italia all'ordinamento comunitario, unitamente all'approvazione di una legge generale sul procedimento amministrativo»; inoltre, anche «la Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato, con sentenze efficaci *erga omnes*, che il principio del giusto procedimento – di derivazione costituzionale anglosassone, greca, spagnola e portoghese – è ormai acquisito al diritto

---

<sup>3</sup> T.A.R. Sicilia, sezione II Catania, sentenza n. 241 del 03/02/2017.

<sup>4</sup> Legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, recante «Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione», entrata in vigore in data 07/01/2000.

comunitario e la sua portata è talmente generale da essere applicabile anche al di fuori delle ipotesi nelle quali è espressamente previsto, non potendo infatti esistere una legalità dell'azione amministrativa comunitaria distinta dalla legalità dell'azione delle amministrazioni degli stati membri» (5).

Senza dilungarci troppo negli elementi più generali del giusto procedimento, basti qui sottolineare ancora come – in uno con la dottrina – il procedimento amministrativo, per poter essere definito «giusto», deve rispettare il principio del contraddittorio tra i cittadini interessati e la Pubblica Amministrazione procedente, posto che l'intero procedimento amministrativo riguarda e coinvolge, da un lato, le libertà dei cittadini e, dall'altro, l'assetto dei poteri pubblici, con la conseguente e logica necessità di avere strumenti congrui a garantire il diritto di difesa e di partecipazione dei privati (6).

Dal canto suo, la giurisprudenza ha da sempre chiarito che «con l'art. 7 della legge n. 241/1990 è subentrato il sistema della democraticità dell'attività amministrativa della pubblica amministrazione. Pertanto, l'adeguatezza dell'istruttoria procedimentale è valutata innanzitutto nella misura in cui i destinatari di tale avviso siano stati messi in condizione di contraddire gli assunti della Pubblica Amministrazione procedente, di talché può considerarsi equipollente a detto avviso solo quell'informazione che contenga effettivamente tutti gli elementi che gli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 prescrivono per la comunicazione formale» (7).

### *3. Giusto procedimento e dichiarazione di pubblica utilità – prima del T.U. Espropri*

Iniziamo ora ad addentrarci più nello specifico nella materia che ci

---

<sup>5</sup> Così T.A.R. Sicilia, sezione II Catania, n. 241/2017, *cit.*

<sup>6</sup> Così CERULLI IRELLI V., *Lineamenti del diritto amministrativo*, Giappichelli, Torino 2006 e VALENTI G., *Natural justice e giusto procedimento*, reperibile sul sito [www.ilmerito.org](http://www.ilmerito.org).

<sup>7</sup> Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 383 del 27/01/2000.



occupa.

*In primis*, occorre affermare che sin dalla legge n. 2359/1865 <sup>(8)</sup> si prevedevano garanzie partecipative in ogni caso di espropriazione per pubblica utilità: ed invero, l'art. 4 della predetta legge fondamentale <sup>(9)</sup> affermava espressamente che la domanda per l'ottenimento della dichiarazione di pubblica utilità di un'opera dovesse essere «preventivamente» pubblicata «in ciascun comune in cui l'opera stessa vuol essere eseguita, ed inserirsi per estratto nel Giornale ufficiale per le pubblicazioni amministrative della Provincia», con il deposito presso gli uffici comunali «per quindici giorni almeno» della relazione e del piano di massima. Ai sensi del successivo art. 5 <sup>(10)</sup>, chiunque poteva prendere conoscenza del piano e della relazione depositati e «fare le sue osservazioni». Come correttamente evidenziato dalla dottrina, però, la legge non prevedeva nulla di più, con la conseguenziale inesistenza di alcuna comunicazione personale e con la – ulteriore e ben più gravosa – conseguenza in cui i destinatari dell'atto, del tutto ignorandone la pubblicazione – si trovassero «perciò, nell'impossibilità di intervenire tempestivamente nel procedimento espropriativo» <sup>(11)</sup>.

---

<sup>8</sup> Legge 25 giugno 1865 n. 2359, «Sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica».

<sup>9</sup> Art. 4 legge n. 2359/1865: «La domanda per ottenere che un'opera sia dichiarata di pubblica utilità, deve preventivamente pubblicarsi in ciascun Comune in cui l'opera stessa vuol essere eseguita, ed inserirsi per estratto nel Giornale ufficiale per le pubblicazioni amministrative della Provincia. Per 15 giorni almeno, da computarsi dalla data delle suddette pubblicazioni ed inserzioni, la relazione ed il piano di massima, ..., debbono rimanere depositati nell'Ufficio del Comune ove l'opera dovrà essere eseguita. Qualora l'opera sia per toccare il territorio di più Comuni, potrà bastare il deposito della relazione e del piano di massima nel capoluogo del Circondario presso l'Ufficio di Prefettura o di Sotto-Prefettura. Il luogo, la durata e lo scopo del suddetto deposito deve indicarsi in ciascuna delle pubblicazioni ed inserzioni suaccennate».

<sup>10</sup> Art. 5 legge n. 2359/1865: «Durante il termine stabilito dall'articolo precedente, chiunque può prendere conoscenza della relazione e del piano depositati nell'Ufficio del Comune o della Prefettura o della Sotto-Prefettura, e fare le sue osservazioni. Il promovente la dichiarazione di pubblica utilità può, a sua volta, aver conoscenza delle fatte osservazioni, e presentare osservazioni di risposta. Il modo in cui dovranno proporsi, raccogliersi e trasmettersi le osservazioni e le risposte e gli altri particolari relativi, saranno determinati nel regolamento di amministrazione da pubblicarsi per l'esecuzione della presente Legge».

Per dovere di completezza narrativa, si precisa che l'art. 6 stabiliva che le precedenti garanzie partecipative non potessero avere luogo in ogni caso in cui la dichiarazione di pubblica utilità dovesse essere fatta per legge.

<sup>11</sup> BELLONI S., *La dichiarazione di pubblica utilità*, pagg. 109 e segg., Exeo Edizioni, 2013, con un doveroso rimando alla dottrina ivi citata ed in particolare a LEONARDI G., *La*

Successivamente, la legge n. 865/1971 (c.d. legge casa) <sup>(12)</sup> prevedeva la partecipazione dei diretti interessati prima della dichiarazione di pubblica utilità (artt. 10 e 11), analogamente a quanto prevedeva la legge fondamentale del 1865 <sup>(13)</sup>: l'unica comunicazione personale prevista era – ai sensi dell'art. 11 – la comunicazione dell'indennità provvisoria di espropriazione, che doveva essere notificata nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili (ovvero, a mezzo ufficiale giudiziario e secondo quanto stabilito dagli artt. 137 e segg. c.p.c.). Sennonché, con l'entrata in vigore della legge n. 1/1978 <sup>(14)</sup>, viene ad esistenza nel nostro ordinamento la c.d.

---

*dichiarazione di pubblica utilità*, in SCIULLO G., (a cura di), *Il testo unico in materia di espropriazione. Commento sistematico al d.P.R. n. 327/2001, come modificato dal d. lgs. n. 302/2002*, Torino, 2004.

<sup>12</sup> Legge 22 ottobre 1971 n. 865, recante «Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata».

<sup>13</sup> Art. 10 legge n. 865/1971: «Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espropriazione per pubblica utilità depositano nella segreteria del comune, nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare, una relazione esplicativa dell'opera o dell'intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali, sulle quali siano individuate le aree da espropriare, dall'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, nonché dalle planimetrie dei piani urbanistici vigenti. Il sindaco notifica agli espropriandi e dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito entro dieci giorni mediante avviso da affiggere nell'albo del comune e da inserire nel Foglio degli annunci legali della provincia. Decorso il termine di quindici giorni dalla data dell'inserimento dell'avviso nel foglio degli annunci legali, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del comune, il sindaco entro i successivi quindici giorni trasmette tutti gli atti, con le deduzioni dell'espropriante e con le eventuali osservazioni del comune, al presidente della giunta regionale».

L'art. 11 così disponeva: «Entro trenta giorni dal ricevimento, il presidente della giunta regionale, con decreto costituente provvedimento definitivo, dichiara, ove occorra, la pubblica utilità nonché la indifferibilità e l'urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione, ed indica la misura dell'indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto ... Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati. Ove il presidente della giunta regionale non adempia entro il termine previsto dal precedente comma, il decreto è emesso dal Ministro per i lavori pubblici. Il decreto è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel Foglio degli annunci legali della provincia. L'ammontare dell'indennità provvisoria è comunicato ai proprietari espropriandi a cura del presidente della giunta regionale nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili».

<sup>14</sup> Legge 3 gennaio 1978 n. 1, recante «Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali».

dichiarazione implicita di pubblica utilità: ai sensi dell'art. 1 della predetta legge, infatti, è sufficiente la sola «approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi» per equivalere alla «dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle opere stesse».

Dal canto suo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato non fece che corroborare la prassi secondo la quale, in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità implicita, gli adempimenti di cui agli artt. 10 e 11 della legge n. 865/1971, riferiti di per sé alla dichiarazione esplicita, non dovessero ritenersi soppressi, ma soltanto differiti ad un momento successivo all'approvazione del progetto d'opera pubblica, purché anteriore alla pronuncia del provvedimento espropriativo<sup>(15)</sup>.

Successivamente, la c.d. legge Merloni<sup>(16)</sup>, all'art. 14, comma 13 ha affermato testualmente che «l'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori». Con ciò, pertanto, si intende rimarcare come le previsioni di cui agli artt. 10 e 11 della legge n. 865/1971 siano restatesi in vigore solo formalmente, dal momento che la dichiarazione implicita di pubblica utilità è stata progressivamente estesa a tutte le opere degli enti pubblici<sup>(17)</sup>.

Occorre però sottolineare come fosse nel frattempo entrata in vigore la legge n. 241/1990, che, come già ricordato *supra*, all'art. 7 delinea un *iter* ben preciso nella diretta partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo<sup>(18)</sup>. Appare invero fuor di dubbio che

---

<sup>15</sup> Così l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 6 del 18/06/1986.

<sup>16</sup> Legge 11 febbraio 1994 n. 109, recante «Legge quadro in materia di lavori pubblici».

<sup>17</sup> Così, anche per la ricostruzione temporale della successione delle leggi precedenti al T.U. Espropri, LORO P., *Giusto procedimento: articolo 10 o articolo 7?*, pubblicato su [www.esproprio.it](http://www.esproprio.it). Si legge peraltro testualmente – e condivisibilmente – che «con l'estensione della dichiarazione implicita di p.u., il meccanismo partecipativo previsto dall'articolo 10 della legge 865/1971, rimasto formalmente in vigore, perse la sua identità temporale, venendo nella prassi ricondotto ad una indefinita fase collocata in un qualsiasi momento dell'intera procedura tra la dichiarazione di pubblica utilità e l'emissione del decreto di esproprio: era diventato un vascello fantasma che sbucava inaspettato dalle nebbie a turbare i sonni del proprietario».

<sup>18</sup> L'art. 7 prevede letteralmente che «ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un

# La partecipazione al procedimento di espropriazione per pubblica utilità

Il principio del contraddittorio permea l'intero *agere* amministrativo sin dalla sua codificazione nella legge n. 241/1990: la presente monografia si prefigge lo scopo di approfondire le garanzie partecipative dei soggetti interessati dall'espropriazione in quelle che sono le tre fasi del procedimento ablatorio delineate dal legislatore nel Testo Unico (l'apposizione del vincolo – art. 11 d.P.R. n. 327/2001; la dichiarazione di pubblica utilità – art. 16 d.P.R. n. 327/2001; la determinazione dell'indennità di esproprio – artt. 17 e 20 d.P.R. n. 327/2001).

Un previo – e doveroso – cenno è stato effettuato alla pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/1999, che ha segnato una pietra miliare nell'argomento delle garanzie partecipative all'interno del procedimento espropriativo in un'epoca in cui il Testo Unico, ancora, non esisteva.

Grazie all'ausilio dei più autorevoli apporti dottrinali e della giurisprudenza, è possibile ricostruire quelli che sono i capisaldi del contraddittorio in una materia tanto ostica quanto affascinante quale è il procedimento espropriativo nell'intero suo sviluppo «ordinario». Dalle semplici «comunicazioni» alle «notificazioni», in alcuni casi da eseguire «nelle forme degli atti processuali civili», fino alla presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti proprietari, il presente lavoro cerca di dare un taglio pratico a quelle che sono (e sono state) le risposte della giurisprudenza e i commenti della dottrina nel vasto panorama dei procedimenti espropriativi. In alcuni casi, infatti, la lettera della legge è così chiara da non richiedere ulteriori commenti; in altri casi, invece, si è reso necessario un approfondimento interpretativo con l'analisi delle sentenze giurisprudenziali e con lo studio dei commenti dottrinali (si pensi, su tutti, ai rapporti «difficili» tra l'art. 17, comma 2 e l'art. 20, comma 1 del Testo Unico).

Non solo: la monografia affronta altresì il tema del rispetto delle garanzie partecipative nei procedimenti di occupazione d'urgenza (art. 22 bis T.U.Es.) e dell'occupazione temporanea, come prevista dall'art. 49 del T.U., soffermandosi – seppur brevemente – su quelli che sono i loro caratteri distintivi, anche rispetto al procedimento «ordinario» delineato dagli artt. 20 e segg. del d.P.R. n. 327/2001.